



UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

INDICE GENERALE

Art. 1	Istituzione del servizio
Art. 2	Finalità del servizio
Art. 3	Articolazione territoriale del servizio
Art. 4	Organizzazione ed esercizio delle funzioni
Art. 5	Competenze dei Sindaci dei Comuni aderenti
Art. 6	Qualità rivestite dal personale del Servizio
Art. 7	Dipendenza operativa
Art. 8	Struttura del servizio associato
Art. 9	Responsabile del servizio
Art. 10	Direttive ed esecuzione degli ordini
Art. 11	Norme generali di condotta
Art. 12	Divieti ed incompatibilità
Art. 13	Cura della persona e della divisa
Art. 14	Saluto
Art. 15	Presentazione in servizio
Art. 16	Riconoscimento in servizio
Art. 17	Uso, custodia e conservazione di armi
Art. 18	Conoscenza del servizio ed aggiornamento
Art. 19	Obblighi del personale al termine del servizio
Art. 20	Obbligo di reperibilità
Art. 21	Segreto d'ufficio e riservatezza
Art. 22	Modalità d'assunzione
Art. 23	Requisiti specifici
Art. 24	Procedure di assunzione, contratto di lavoro
Art. 25	Impiego in servizio
Art. 26	Missioni esterne
Art. 27	Uso manutenzione dei veicoli in dotazione
Art. 28	Tessera di riconoscimento
Art. 29	Placca di servizio
Art. 30	Orario e turni di servizio
Art. 31	Ferie - Aspettative
Art. 32	Malattie ed inidoneità
Art. 33	Ricompense
Art. 34	Difesa in giudizio
Art. 35	Corsi di formazione tecnica
Art. 36	Caratteristiche dell'uniforme
Art. 37	Risorse finanziarie
Art. 38	Armamento
Art. 39	Norme integrative
Art. 40	Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione del servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7/1986 n. 65 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Unione Terre del Tartufo", di seguito denominata "Unione", è istituito il "Servizio associato di Polizia Locale" tra i Comuni aderenti all'Unione medesima.
2. Il servizio, in esecuzione dell'art. 4 della legge predetta e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58, è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Finalità del servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dell'Unione, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di Polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti ai Comuni o direttamente alla Polizia Municipale.
2. Il personale appartenente al Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione dell'Unione, svolge le funzioni istituzionali previste dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 ed i compiti previsti dall'art. 3 della L.R. n. 58/1987; detto personale provvede in particolare a:
 - a) Vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la Polizia Urbana, la Polizia Amministrativa, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi, l'igiene.
 - b) Svolgere servizi di polizia stradale.
 - c) Prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni.
 - d) Collaborare con gli organi di Polizia dello Stato previa disposizione del Presidente dell'Unione, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
 - e) Attendere ai servizi di informazione, di notificazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell'Autorità o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli.
 - f) Prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Unione e dei Comuni aderenti.
 - g) Segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici d'interesse comunale, nonché le cause di possibile pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

h) Assicurare l'immediato intervento ed i collegamenti con tutti gli altri servizi ed organi in materia di Protezione Civile.

i) Disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone dei Comuni associati.

j) Disimpegnare tutte le altre funzioni previste dall'art. 3 della L.R. 58/87 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in materia.

Art. 3

Articolazione territoriale del servizio

1. Il personale appartenente al servizio associato è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio dell'Unione, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. L'articolazione territoriale e tecnico-funzionale del servizio deve garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali del servizio stesso e l'effettuazione dei relativi interventi ad opera del personale, a favore di tutti gli Enti associati.

Art. 4

Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. In relazione all'organizzazione del servizio associato, gli organi collegiali dell'Unione predispongono gli indirizzi programmatici e prevedono nel bilancio dell'ente la spesa per il servizio. Il Presidente vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione del servizio e per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo

2. Il Presidente dell'Unione sovrintende al servizio di Polizia locale, impartisce le direttive generali, vigila sullo svolgimento delle attività del Servizio ed adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. La sede del servizio associato è individuata presso il Comune di Moncalvo.

4. Le notifiche delle opposizioni presentate avverso i verbali di accertamento di infrazioni al Codice della strada ed ogni altra notifica di atti diretti al Servizio associato dovrà essere effettuata all'Unione dei Comuni nella sua sede ed in persona del Presidente quale legale rappresentante.

Art. 5

Competenze dei Sindaci dei Comuni aderenti

1. Il Sindaco di ciascuno dei Comuni partecipanti all'Unione impartisce le direttive operative per lo svolgimento del servizio sul territorio del proprio Comune e gli addetti al servizio dipendono funzionalmente dal sindaco dell'ente nel cui ambito territoriale espletano i propri compiti.

2. Restano di competenza di ciascun sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Parimenti resta di competenza di ciascun sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. In presenza di ordinanze contingibili ed urgenti emanate da più sindaci contemporaneamente, le priorità di intervento del servizio vengono definite dal Presidente dell'Unione, sentiti gli altri sindaci.

Art. 6

Qualità rivestite dal personale del Servizio

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale competente e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria professionale di appartenenza, riveste le qualità di:

- a) "Pubblico Ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) "Agente di Polizia Giudiziaria", ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice di Procedura Penale;
- c) "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice di Procedura Penale;
- d) "Agente/Ufficiali di Polizia Giudiziaria" in materia di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett e), del Codice della Strada;
- e) "Agente di Pubblica Sicurezza" ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, previo conferimento della qualità medesima da parte del Prefetto.

2. I dipendenti addetti al servizio associato possono altresì essere nominati dal Presidente dell'Unione quali Messi notificatori, abilitati, in tale qualità, alla notifica sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione degli atti e provvedimenti dei Comuni suddetti e di questa Unione, nonché delle specifiche categorie di atti per i quali la competenza dei messi comunali è prevista da disposizioni di legge.

Art. 7

Dipendenza operativa

1. Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza il personale del Servizio di Polizia Locale, messo a disposizione dal Presidente per particolari operazioni, dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra le dette autorità ed il Presidente.

Art. 8

Struttura del servizio associato

1. La struttura del servizio associato, improntata a criteri di funzionalità ed economicità, dovrà sempre tenere conto:

- della popolazione complessiva, sua densità insediativa, andamento demografico e fluttuazioni;
- estensione della zona interessata, collegamenti logistici, e caratteri urbanistici;
- sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- sviluppo edilizio;
- tipo e qualità degli insediamenti industriali e commerciali;
- importanza turistica della zona;
- fasce di copertura dei servizi;
- suddivisione del territorio in circoscrizioni comunali ed in frazioni o località;
- altri criteri di carattere socio-economico, che risultino particolarmente significativi nella specificità del territorio.

Art. 9

Responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio associato di Polizia Locale è nominato dal Presidente dell'Unione, previo parere della giunta dell'Unione, e svolge funzioni di coordinamento e di gestione dell'intera attività per ciascuno dei Comuni partecipanti. Egli riceve le disposizioni di servizio dal Presidente dell'Unione; riceve inoltre le istruzioni operative di cui al precedente art. 5 comma 3 del presente regolamento dai sindaci dei territori ove si trova a dover operare.
2. Il responsabile ha l'obbligo di assicurare l'impiego ottimale degli operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.
3. Il personale del servizio associato opera secondo le direttive del responsabile di cui al comma precedente.
4. Il responsabile relaziona annualmente alla giunta dell'Unione sull'attività svolta dal servizio associato.

Art. 10

Direttive ed esecuzione degli ordini

1. Le direttive delle autorità competenti devono essere inoltrate agli Agenti di Polizia Locale, che vi provvedono attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite.
2. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, ciascun agente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.
3. L'appartenente al Servizio al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza a chi ha impartito l'ordine stesso dichiarandone le ragioni.
4. Se l'ordine è rinnovato per iscritto l'Agente ha il dovere di darvi esecuzione.

Art. 11

Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possono arrecare pregiudizio al decoro dell'amministrazione e del servizio.
2. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori dal servizio.

Art. 12

Divieti ed incompatibilità

1. Gli appartenenti al Servizio non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio, nell'interesse di privati.
2. Devono evitare, durante il servizio ed in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'amministrazione.
3. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato compiere qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.
4. Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve:
 - accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
 - scostarsi da un contegno serio e dignitoso;
 - allontanarsi per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato o dal servizio fissato, senza averne ricevuta autorizzazione;
 - dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
 - occuparsi di affari od interessi propri.
5. Il personale della Polizia Locale è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori e dei colleghi o dipendenti dei comuni e dell'Unione e deve evitare di diminuire o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio.
6. Resta comunque salva l'applicazione delle norme sulle incompatibilità contenute nella vigente normativa in materia di pubblico impiego e delle regole di condotta poste dal Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 13

Cura della persona e della divisa

1. Il personale addetto al servizio deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'amministrazione che rappresenta e del servizio al quale appartiene.

Art. 14

Saluto

1. Il saluto è la forma di reciproca cortesia tra tutti gli appartenenti alla Polizia locale, nonché dovere precipuo verso i cittadini con i quali il personale venga a contatto per ragioni d'ufficio.

2. Il personale in divisa rende il saluto portando la mano destra con le dita unite ed il polso in linea con l'avambraccio all'altezza del copricapo, il gomito deve essere posto all'altezza della spalla.

3. Il saluto è dovuto ai simboli ed alle autorità seguenti:

- alla Bandiera Nazionale;
- al Gonfalone dei Comuni dell'Unione ed a quelli dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valore militare;
- ai simboli religiosi in manifestazioni ufficiali;
- al Capo dello Stato ed ai Capi di Stato Esteri;
- al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
- al Presidente della Corte Costituzionale;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri;
- al Presidente ed ai Sindaci dell'Unione;
- alle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, regionali, provinciali e comunali;
- ai trasporti funebri in transito.

4. E' dispensato dal saluto:

- il personale che presta servizio di regolazione del traffico;
- il personale alla guida dei veicoli;
- il personale in servizio di scorta al gonfalone.

5. Il personale della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.

Art. 15

Presentazione in servizio

1. Il personale della Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con il vestiario ed equipaggiamento prescritti.

2. A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Art. 16

Riconoscimento in servizio

1. Le attività di Polizia locale sono svolte in uniforme. A tal fine il personale ha l'obbligo di indossare la divisa nella foggia descritta dall'apposita legge regionale.
2. Con provvedimento del responsabile del Servizio il personale può essere dispensato dall'indossare la divisa quando ne ricorrano motivi di impiego tecnico – operativo.
3. Il personale in abiti civili, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.

Art. 17

Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto ad osservare la massima diligenza ed al rispetto delle disposizioni vigenti nella custodia e conservazione di armi, attrezzature, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto all'amministrazione specificando le circostanze del fatto.

Art. 18

Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale

1. Il personale addetto al servizio è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto.
2. È tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale assumendo direttamente le iniziative all'uopo necessarie.

Art. 19

Obblighi del personale al termine del servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, ha l'obbligo di redigere gli atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Art. 20

Obbligo di reperibilità

1. Per far fronte ad eventuali situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, agli appartenenti alla Polizia locale può essere fatto obbligo di reperibilità, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.

2. Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per essere immediatamente rintracciato.

3. Il personale deve raggiungere, quando è richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e comunque, entro 30 minuti dalla chiamata.

Art. 21

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.

Art. 22

Modalità d'assunzione

1. Per la copertura dei posti vacanti nel Servizio di Polizia Locale si applicano le norme stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 23

Requisiti specifici

1. I candidati alla copertura dei posti di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso, oltreché dei requisiti generali prescritti dal regolamento:

1. della patente per la conduzione di autoveicoli non inferiore alla categoria B;
2. dell'idoneità fisica accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso i servizi della A.S.L. competente per territorio.

Art. 24

Procedure di assunzione, contratto di lavoro e periodo di prova

1. Per quanto attiene alle prove d'esame, alla composizione delle commissioni di concorso, alla stipula del contratto di lavoro con il vincitore del concorso ed il periodo di prova, la conferma ed il giuramento dell'Agente di Polizia Locale si applicano le norme del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. n. 58/1987, il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a ciò predisposto dalla Regione costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova, secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 25

Impiego in servizio

1. Il personale di Polizia Locale è impiegato in servizio in relazione ai compiti d'istituto.

2. Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione fornisce mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.

3. Il distacco od il comando del personale sono consentiti solo quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni della Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

4. L'ambito territoriale ordinario dell'attività della Polizia Locale è quello delimitato dai confini dell'Unione dei comuni. Le operazioni di polizia esterne al territorio di competenza d'iniziativa dei singoli Agenti durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio dell'Unione.

Art. 26

Missioni esterne

1. Il personale della Polizia Locale può essere inviato in missione esterna al territorio di competenza per soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzare corpi o servizi di altri enti, in particolari occasioni stagionali od eccezionali.

2. In tali casi l'Amministrazione, sentito il responsabile del servizio, provvede a formulare, d'intesa con i comuni od amministrazioni interessate, appositi piani o accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.

3. Le missioni esterne di cui ai commi precedenti sono preventivamente comunicate al Prefetto.

Art. 27

Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

1. I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

2. Il responsabile del servizio dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.

3. E' compito del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati, deve essere comunicato prontamente al Responsabile, per iscritto.

4. I danni o guasti causati ai veicoli per dolo o colpa grave di consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa è loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 28

Tessera di riconoscimento

1. Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Unione. Per il personale in possesso della qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza" ne sarà fatta menzione sulla tessera.

2. La tessera di riconoscimento ha dimensioni e caratteristiche previste dalla normativa regionale.

La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese. Il documento ha validità cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. La tessera viene ritirata a cura del responsabile, in caso di sospensione del servizio o di dimissioni.

3. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente al responsabile l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 29

Placca di servizio

1. Al personale è assegnata una "placca" di servizio di dimensioni e caratteristiche previste con legge regionale, recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.

2. Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Responsabile del Servizio l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 30

Orario e turni di servizio

1. L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal responsabile, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione dell'Unione.

2. Quando necessità eccezionali e particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello indicato, o in turni diversi da quelli normali. In questi casi, la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere è considerata lavoro straordinario e come tale compensata o recuperata con le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art. 31

Ferie – Aspettative

1. La concessione delle ferie e delle aspettative al personale della Polizia Locale è disciplinata dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 32

Malattie ed inidoneità

1. Il personale che per ragioni di salute sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne immediata comunicazione, all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui l'assenza si verifica, al responsabile od a chi ne fa le veci, trasmettendo con sollecitudine il certificato medico da cui risulti la relativa prognosi.

2. L'Amministrazione può disporre visite di controllo attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale.
3. Gli appartenenti al servizio a cui sia stata accertata e riconosciuta inidoneità al servizio d'istituto esterno, per malattia contratta o infortunio derivante per ragioni o cause di servizio, devono essere assegnati a compiti di carattere sedentario.
4. I medesimi possono essere utilizzati in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria, compatibilmente con le disponibilità dell'organico dell'Unione.

Art. 33

Ricompense

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale od atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere concesse le seguenti ricompense, secondo l'attività svolta e degli atti compiuti:
 - a) elogio scritto del responsabile del servizio;
 - b) encomio del Presidente;
 - c) encomio solenne deliberato dalla Giunta dell'Unione;
 - d) encomio d'onore deliberato dal Consiglio dell'Unione;
 - e) proposta per ricompensa al valore civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da b) ad e) è formulata dal responsabile all'Amministrazione dell'Unione e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito.
3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 34

Difesa in giudizio

1. Le spese per la difesa degli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio e purché non sussista conflitto di interessi con l'Unione, saranno a carico dell'amministrazione dell'Unione.
2. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti del dipendente, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, l'ente richiederà al dipendente il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 35

Corsi di formazione tecnica

1. Il personale della Polizia locale di nuova assunzione deve frequentare corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dalla Regione Piemonte.
2. Tutto il personale deve altresì frequentare, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, i corsi di aggiornamento professionale appositamente istituiti dalla regione medesima.
3. Al personale inquadrato nei livelli funzionali superiori a quello di operatore, è data l'opportunità di frequentare corsi di specifica qualificazione professionale, istituiti ai sensi della legge regionale. La partecipazione a detti corsi è subordinata alla richiesta degli interessati.
4. Dalla frequenza ai corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati mediante annotazione degli estremi dell'attestato. Gli attestati rilasciati, alla fine dei corsi, della Regione Piemonte, costituiscono requisito necessario per la valutazione ai fini della progressione di carriera.
5. L'Amministrazione, su segnalazione del responsabile, tenuto conto delle esigenze di servizio e con criteri di rotazione, propone e programma la partecipazione ai corsi indetti dalla Regione Piemonte per la Polizia Locale, da parte del personale dipendente.

Art. 36

Caratteristiche dell'uniforme

1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme della Polizia Locale, sono quelle fissate con la legge regionale di cui all'art. 6 della L. 7 marzo 1986, n. 65.
2. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo alla scadenza della relativa durata è fatta a cura e spese dell'amministrazione dell'Unione.

Art.37

Risorse finanziarie

1. Il funzionamento del servizio di Polizia Locale è assicurato mediante trasferimenti dai Comuni aderenti all'Unione ed altresì a valere su parte dei proventi delle sanzioni comminate dagli addetti al servizio.
2. I trasferimenti di cui al comma precedente sono effettuati secondo le modalità indicate nell'art. 26, comma 5, dello Statuto.

Art. 38

Armamento

1. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge 7 marzo 1986,

n. 65 e del decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato.

2. Osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle di cui al D.M. 4 marzo 1987, n. 145, i servizi di polizia per i quali gli addetti con qualifica di Pubblica Sicurezza di cui al punto precedente portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati sono i seguenti:

- servizi di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti e agli Ufficiali, per cui su istanza di parte o d'ufficio si rende necessario prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, svolgendo ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria;
- servizi di Polizia Stradale consistente in: a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale; b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico; d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada. Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere;
- servizi di Pubblica Sicurezza che si esplicano in funzioni ausiliarie di gestione dell'ordine e della incolumità pubblica;
- servizi di vigilanza e protezione delle sedi dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte, i servizi notturni e quelli di pronto intervento, di guardia durante lo spoglio dei seggi elettorali e di scorta delle relative schede per il deposito presso il Tribunale competente.

3. L'arma in dotazione a ciascun agente è una pistola appartenente ad uno dei tipi indicati all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 145/1987.

4. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente per un periodo determinato ed il Presidente stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

5. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Presidente che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

6. Il numero complessivo delle armi in dotazione al servizio è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 145/1987, da comunicare al Prefetto

7. L'Amministrazione comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale a cui sia stata affidata l'arma presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

8. Almeno 4 volte all'anno, gli addetti muniti di arma dovranno partecipare alle sedute di addestramento al tiro con l'arma di servizio.

Art. 39

Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Testo unico sulle autonomie locali approvato con D.P.R. n. 267/2000, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione ed entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione. Il regolamento è pubblicato anche all'Albo pretorio di ciascun Comune partecipante all'Unione.

2. Copia del presente Regolamento viene trasmessa alla Regione, al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Asti.